

Sezione del sito (Intestazione)

- [Vai al menu di navigazione](#)
- [Vai al contenuto](#)



- [Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

N. 00710/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00713/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 713 del 2015, proposto da:

Violante Caccavale, Alessandra Cioffi, rappresentati e difesi dall'avv. Manlio Romano, con domicilio eletto presso Jacopo Molina in Venezia, Via Rampa Cavalcavia 1;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Tito Munari, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Tito Munari in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

nei confronti di

Alessandro Favarin, Anna Lucia Garbuggio, Rosalba Donnici, Rino Cali';

per l'annullamento

del decreto del Dirigente del Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici n. 10 del 12 marzo 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti hanno partecipato, in forma associata, al concorso straordinario per titoli, bandito dalla Regione Veneto con DGR n. 2199 del 6.11.2012, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nell'ambito della medesima Regione;

atteso che nel corso dell'odierna camera di consiglio la difesa della regione ha precisato – come da verbale – che l'attuale graduatoria, oggetto dell'impugnazione, non costituisce atto definitivo per l'individuazione delle sedi assegnabili, così come non individua l'effettiva definitiva posizione dei concorrenti;

ciò in considerazione del fatto che l'attuale graduatoria dovrà essere rivista a seguito delle ulteriori acquisizioni documentali da parte dell'amministrazione

precedente;

ne consegue che, allo stato, il provvedimento impugnato, nella parte in cui colloca parte ricorrente nella posizione ivi assegnata non risulta immediatamente lesivo, essendo suscettibile di essere ulteriormente modificato dall'amministrazione;

vista altresì l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dal difensore della parte ricorrente;

ritenuto:

che effettivamente, considerato l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Veneto – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 45 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 25 giorni;

rinvia ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite, si dispone per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare, a seguito degli adempimenti della regione, il rinvio alla camera di consiglio del 4 novembre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ordina l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di 45 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 25 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2015.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

